

Ai Corrispondenti
Loro sedi

VERSIONE 1.4 - DEFINITIVA

Roma 08/10/2009

Oggetto: Polizze ramo Responsabilità Civile Generale emesse in regime di "Claims Made" senza tacito rinnovo

Desideriamo richiamare l'attenzione di tutti i Broker nostri Corrispondenti e dei loro collaboratori iscritti alla sezione E del RUI, nonché di quelli iscritti direttamente da AEC già operanti per altre Agenzie, sulle caratteristiche delle polizze del ramo Responsabilità Civile Generale, con riferimento alle polizze "Professional Indemnity" e "Medical Malpractice" specificamente per i rischi delle attività professionali, "Public Officials" per le Pubbliche Amministrazioni e i rispettivi amministratori e dirigenti, "Directors' and Officers' Liability" dei Consigli di Amministrazione, con particolare riferimento a quelle in regime di "Claims Made" senza tacito rinnovo emesse da molte delle Compagnie di Assicurazione Italiane e Internazionali, salvi i casi specifici diversamente regolati tra le parti.

Questo affinché ognuno possa illustrare ai potenziali clienti, nel dettaglio e con la massima chiarezza, tutte le caratteristiche delle polizze in questione, anche nel caso di confronto con altre polizze proposte, oppure per quelle sottoscritte in precedenza dal cliente.

1. I Lloyd's di Londra – Una peculiarità operativa da ricordare e spiegare

Spesso accade che un Assicurato stipuli negli anni consecutivamente più polizze assicurative per la responsabilità civile, le quali possono apparire erroneamente al cliente tutte riferibili genericamente a uno stesso Assicuratore, i Lloyd's di Londra, in quanto risultano materialmente firmate dall'unico Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's di Londra.

Al contrario riteniamo utile segnalare la particolare struttura delle assicurazioni stipulate dai Lloyd's attraverso i singoli Assicuratori (Syndicates), come riportato nella copertina del Certificato di Assicurazione, di cui trascriviamo integralmente il testo:

<< Si certifica che l'assicurazione è stata effettuata per il tramite del Coverholder nominato nel modulo in conformità al contratto (il cui numero è specificato nel modulo) sottoscritto dagli Assicuratori dei Lloyd's, i cui nomi e le cui quote di partecipazione possono essere accertati presso il loro Rappresentante Generale per l'Italia.


Previa corresponsione del premio qui indicato, detti Assicuratori impegnano se stessi, ciascuno per la propria parte disgiuntamente e non solidalmente, i loro Esecutori e Amministratori, a tenere indenne l'Assicurato per le perdite e i danni derivanti dal rischio o dalle responsabilità assicurate, alle stesse modalità, termini, condizioni e limiti previsti nel presente Certificato di Assicurazione.

In testimonianza di ciò questo Certificato di Assicurazione, è firmato nel Modulo dal Rappresentante Generale per l'Italia dei Lloyd's. >>

La mancata spiegazione di tale peculiarità può ingenerare nel contraente la convinzione, quando stipula un nuovo contratto negli anni successivi al primo, di essersi assicurato con il medesimo assicuratore continuativamente a decorrere dalla data di inizio della prima polizza.

A tal proposito è opportuno ricordare che i Lloyd's di Londra non sono paragonabili a una ordinaria compagnia di assicurazione, bensì sono un'associazione di singoli gruppi di assicuratori (denominati Syndicates), ognuno dei quali assume i rispettivi rischi assicurativi in proprio. In ogni polizza pertanto, a sottoscrivere l'impegno assicurativo non sono genericamente i Lloyd's, ma quegli Assicuratori a cui si fa riferimento nel preambolo sopra citato, i c.d. Sottoscrittori (Underwriters).

Pertanto, con riferimento ad una pluralità di polizze che si succedono negli anni, può accadere che la composizione dell'insieme degli Assicuratori (c.d. Leader/Delegatari e Followers/Coassicuratori) che sottoscrive il rischio risulti variata da un anno all'altro.



Questo nonostante, come detto, tutte le polizze appaiano, in assenza di una attenta lettura, riferibili ai Lloyd's di Londra e risultino materialmente firmate dall'unico Rappresentante Generale dei Lloyd's di Londra in Italia (il quale rappresenta ognuno degli assicuratori facenti parte dell'associazione).

Inoltre, anche qualora negli anni la compagine dei Sottoscrittori di un medesimo rischio rimanga la medesima, occorre evidenziare che le polizze per i rischi in argomento, sono per lo più polizze annuali, senza tacito rinnovo.

Sulla base delle considerazioni che precedono, appare estremamente importante evidenziare al cliente che, anche qualora vengano stipulate negli anni una pluralità di polizze senza soluzione di continuità, ciascuna di esse deve essere considerata come una polizza annuale, singola ed autonoma dalle altre ai fini della copertura assicurativa e della denuncia dei sinistri e delle relative circostanze.


Ovviamente quanto esposto ha lo scopo di evidenziare il meccanismo di funzionamento delle polizze annuali senza tacito rinnovo in regime di "Claims Made" e prescinde da eventuali diverse interpretazioni giurisprudenziali o derivanti da ragioni commerciali, che potrebbero prevalere in tutti quei casi in cui ci sia una continuità di copertura assicurativa con il medesimo Assicuratore (o gruppo di assicuratori per le polizze Lloyd's).

Per maggiori informazioni sul mercato dei Lloyd's si rimanda al sito ufficiale in italiano [http://www.lloyds.com/Lloyds Worldwide/Lloyds international offices/Italy/?country=Italy](http://www.lloyds.com/Lloyds_Worldwide/Lloyds_international_offices/Italy/?country=Italy)

2. La polizza r. c. professionale

a. Dichiarazioni sul rischio

Proprio perché, come detto, ciascuna polizza viene considerata come una singola polizza annuale (e non come il semplice rinnovo della polizza precedente), all'assicurando viene richiesto, non solo all'atto della stipula della prima polizza, ma anche per tutte le polizze successive, di dichiarare in maniera completa e corretta tutte le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio.



In particolare l'assicurato deve indicare tutte le circostanze, di cui sia a conoscenza, suscettibili di condurre in futuro ad una richiesta di risarcimento dei danni.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c. .

Allo stesso tempo, le polizze "claims made" prevedono l'esclusione dalla garanzia di tutte le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note all'assicurato al momento della decorrenza della polizza e suscettibili di causare o aver causato un sinistro.


Tale evenienza può verificarsi anche se la formale richiesta di risarcimento del terzo viene inoltrata durante le vigenza di polizza, ancorché l'assicurato abbia avuto notizia di una circostanza rilevante, generatrice della successiva richiesta di danni, quando era già in corso una copertura assicurativa per la responsabilità civile in base ad una precedente polizza emessa in regime di "Claims Made" senza tacito rinnovo, poiché, come si è più volte ribadito, ciascuna polizza annuale deve essere considerata autonoma e indipendente dalle altre (precedenti e successive).

Per ovviare a questo inconveniente AEC ha inserito in tutte le polizze proposte la **c.d. "deeming clause"** la quale stabilisce che:

"L'assicurato dovrà dare immediata comunicazione scritta agli Assicuratori durante il periodo di assicurazione di:

- 1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;*
- 2. ... [omissis]*
- 3. qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte.*

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti ...[omissis]... 3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione".



Viene consentito quindi all'Assicurato di denunciare anche le circostanze rilevanti, cosicché le eventuali richieste di indennizzo che dovessero sorgere dalle stesse troverebbero copertura assicurativa in base alla polizza sulla quale sono state denunciate dette circostanze.


Sulla base di quanto è stato sin qui evidenziato, appare quindi quanto mai opportuno che l'intermediario e i suoi collaboratori segnalino al cliente l'importanza di denunciare tempestivamente (non appena ne ha avuto conoscenza e comunque entro la data di scadenza della copertura in corso) tutte le circostanze suscettibili di dare luogo, in futuro, ad una richiesta di risarcimento del danno.

Fermo restando quanto sopra, si segnala che di recente AEC, al fine di tutelare sempre più gli Assicurati, ha introdotto nelle polizze riguardanti le professioni dell'area tecnica, la c.d. clausola di "Continuous cover". In base a tale clausola gli Assicuratori si obbligano ad indennizzare le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note precedentemente alla decorrenza della polizza e non denunciate, purché vi sia continuità di copertura con il medesimo Assicuratore (o Sottoscrittore Leader/Delegatario se si tratta di polizza Lloyd's) tra il momento in cui l'assicurato è venuto a conoscenza della circostanza e quello in cui è pervenuta la richiesta di risarcimento e a condizione che tale mancata denuncia agli Assicuratori non sia imputabile a *dolo* dell'Assicurato.

3. Claims Made e Losses Occurring

E' opportuno infine ricordare, come più volte sottolineato in questa comunicazione, che pressoché tutte le polizze del ramo Responsabilità Civile Generale, con riferimento alle polizze "Professional Indemnity" e "Medical Malpractice" specificamente per i rischi delle attività professionali, "Public Official" per le Pubbliche Amministrazioni e i rispettivi amministratori e dirigenti, "Directors' and Officers' Liability" dei Consigli di Amministrazione vengono emesse nella forma "claims made".

Il modello c.d. "Claims Made", tipico dei mercati nordamericani, si differenzia da quello c.d. "Losses Occurring" (anche detto "Loss Occurrence") in uso fino a circa cinque anni fa in Italia.




Per comprendere le differenze tra questi due modelli è opportuno soffermarsi preliminarmente sulla sequenza di eventi che conducono alla richiesta di risarcimento da parte del Terzo danneggiato: il professionista pone in essere un errore od omissione (condotta lesiva) alla quale si connette causalmente un determinato danno a carico di un terzo del quale viene richiesto il risarcimento. Di norma tra la condotta lesiva, la manifestazione del danno e la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, intercorre un certo lasso di tempo che può essere anche notevolmente lungo.

La clausola **Claims Made** delimita l'operatività della garanzia alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questi denunciate all'assicuratore entro il periodo di vigenza della polizza (o entro un determinato lasso di tempo dalla cessazione del contratto nel caso in cui sia prevista la c.d. "garanzia postuma"), anche se la condotta lesiva o il danno stesso si sono già verificati al momento dell'inizio della copertura (le polizze, di norma, possono prevedere un periodo di tempo determinato anteriore alla decorrenza della polizza, il c.d. "periodo di retroattività", entro il quale deve essersi realizzata la condotta lesiva affinché la richiesta di risarcimento derivata dalla stessa possa godere della garanzia assicurativa).

Di contro, il modello tradizionale precedente, denominato **Losses Occurring**, si fonda sul disposto dell'art. 1917 primo comma C.C. (*"Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del **fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione**, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. [...]*).

Pertanto, l'operatività della garanzia è limitata ai "fatti" (la condotta lesiva ossia l'errore o l'omissione) che sono causa di un danno, avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro e fermi i limiti previsti dalla legge in tema di prescrizione del diritto.

Pertanto nella polizze che seguono lo schema c.d. "Claims Made, viene coperta la responsabilità civile dell'assicurato per le richieste di risarcimento avanzate nei suoi confronti e denunciate agli assicuratori, dopo il perfezionamento del contratto e fino alla sua scadenza, indipendentemente dal momento in cui si è verificato il fatto o il danno.



E' necessario, quindi, richiamare l'attenzione del cliente sull'importanza di denunciare tempestivamente (ossia prima della scadenza della polizza in corso) le richieste di risarcimento che gli siano state notificate.

Per un maggiore approfondimento sulla differenza tra le forme di garanzia Claims Made e Losses Occurring:


http://www.aecunderwriting.it/Public/file/Loss_occurrence_claims_made.pdf

3. Conclusioni

Le considerazioni appena espresse conducono a raccomandare ad ognuno dei nostri Corrispondenti e dei Collaboratori di prestare la massima attenzione nella corretta e chiara illustrazione delle garanzie assicurative in questione, delle specifiche condizioni generali e della esatta individuazione dei contenuti della prestazione assicurativa, oltre a ricordare l'esigenza inderogabile di acquisire in ogni occasione di stipula o di rinnovo, tutte le possibili informazioni sulle circostanze e caratteristiche del rischio, sugli eventuali sinistri pregressi accaduti, nonché sulla necessità di denunciare tempestivamente agli Assicuratori non solo le richieste di risarcimento ricevute, ma altresì, qualsiasi evento o circostanza che possa far presumere il sorgere di una futura richiesta di indennizzo.

L'inosservanza di tali adempimenti non ha natura soltanto formale, in quanto incide direttamente sulla efficacia del contratto e della garanzia, e può impedire all'assicurato di ottenere il legittimo pagamento dell'indennizzo in caso di sinistro.

Inoltre, va sottolineata la piena responsabilità dell'intermediario assicurativo, tra cui sono compresi i collaboratori iscritti nella sez. E) del R.U.I., nel rendere piena informativa all'assicurato sulle caratteristiche del contratto di assicurazione, ed in particolare sulle condizioni che, per qualunque ragione, possono incidere sull'efficacia del contratto.



Si tratta di comportamenti prescritti ad ogni intermediario oltre che dalla deontologia professionale, anche dagli articoli 183 e seguenti del codice delle assicurazioni e dagli articoli 46 e seguenti del Regolamento n. 5/2006 dell'ISVAP.

L'inadempimento di detti obblighi informativi e di comportamento è sanzionato sia con una sanzione pecuniaria amministrativa che con una sanzione disciplinare, sia in capo all'intermediario responsabile (Agente o Broker), che direttamente ai rispettivi collaboratori.

E' appena il caso di ricordare che eventuali danni o sanzioni addebitati a questa agenzia per comportamenti non corretti dei collaboratori iscritti alla sezione E del RUI saranno comunque considerati a carico di questi ultimi.

Rammentiamo a tutti coloro che fossero interessati a partecipare al corso di formazione nel quale è stato approfondito l'argomento di cui sopra, che a partire dal mese di novembre a tutti i nostri corrispondenti con regolare accordo di collaborazione verranno fornite username e password per accedere gratuitamente alla nostra piattaforma per 12 mesi ed effettuare tutti i corsi di formazione a disposizione. A breve riceverete a riguardo una comunicazione con tutte le istruzioni per ricevere username e password annuali.

Qualora permanessero dubbi, l'Ufficio Sinistri rimane a Vostra disposizione per fornirVi ogni ulteriore chiarimento.

Roberta Pizzini

Responsabile Ufficio Sinistri



Antonello Polerà

Responsabile attività di intermediazione



Fabrizio Callarà

Amministratore Delegato

